

Polizza Danni Rischi Atmosferici



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione Prodotto: "Avversità atmosferiche"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela la produzione agricola (o mercantile) indicata nel contratto, ottenibile in una superficie dichiarata, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche indicate. Il prodotto prevede coperture agevolate in forma collettiva o individuali per rischi agricoli, ai sensi del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e contratti non agevolati per imprenditori agricoli e per privati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Avversità atmosferiche:** si indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale (o mercantile) ordinaria (e la perdita di qualità ove prevista) ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata da Grandine. Secondo pacchetti predefiniti, sono inoltre acquistabili ulteriori garanzie a copertura delle seguenti avversità.
- ✓ **Contratti agevolati**
 - ✓ Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve;
 - ✓ Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;
 - ✓ Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo Termico, Vento caldo e Ondata di calore
 - ✓ Andamento climatico avverso.
- ✓ **Contratti non agevolati**
 - ✓ Vento forte, Eccesso di pioggia



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono escluse dalla copertura le produzioni non immuni da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove indicate).
- ✗ Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia

Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo e, per specifici prodotti, sono previste condizioni speciali con le relative limitazioni.
Danni esclusi:
- ! Da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ! Da formazione di ruscelli; Da innalzamento della falda; Da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- ! Da incendio;
- ! Da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- ! Da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ! Da fitopatie;
- ! Da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ! Da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione;
- ! Da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- ! Dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti del terreno;
- ! Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- ! Per le garanzie Eccesso di pioggia e Alluvione sono esclusi i danni verificatisi su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena).

**Dove sono coperto dall'assicurazione?**

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana.

**Che obblighi ho?**

- Le dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- Solo nei contratti agevolati l'Assicurato, sottoscrivendo il certificato di assicurazione dichiara: la produzione realmente ottenibile nell'anno, la produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune e che la produzione assicurata è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- Sono presenti ulteriori obblighi in caso di sinistro.

**Quando e come devo pagare?**

- Per le polizze collettive il premio dev'essere pagato alla data convenuta con il Contraente.
- Per le polizze individuali il premio dev'essere pagato alla sottoscrizione del contratto o può essere posticipato se previsto nelle condizioni di assicurazione.
- .
- Il pagamento del premio può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
 - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
 - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).

**Quando inizia e quando finisce la copertura?**

La garanzia decorre:

- Grandine e Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Siccità, Ondata di calore e Vento caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Andamento climatico avverso: dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello della data di notifica;

La garanzia cessa:

- Alla maturazione del prodotto;
- Prima della maturazione del prodotto, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato raccolto;
- Alla scadenza pattuita in polizza.

**Come posso disdire la polizza?**

Il Contraente non può recedere dal contratto che cessa solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- raggiungimento della scadenza delle garanzie prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- raggiungimento della fase fenologica di termine della garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- distruzione della produzione assicurata riconducibile ad eventi non assicurati o non assicurabili che comportino la riduzione a zero del valore assicurato.

Inoltre, su richiesta dell'Assicurato, in caso di danni verificatisi alle colture assicurate in modi e tempi tali da poter sostituire la coltura oggetto di copertura con altra e di successiva accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dello stesso, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.